

**COMUNICAZIONE DI CESSIONE D'AZIENDA
E DI ALTRI ATTI DI TRASFORMAZIONE**

All' ACER Ferrara
Uff. Legale-Appalti
Corso V.Veneto,7 - 44100 FERRARA

Oggetto: Contratto per _____
_____ in data _____ a Repertorio n. _____
Importo di aggiudicazione _____

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in via _____
n. _____, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____
con sede a _____, in via _____, n. _____
Tel. _____ FAX _____

Premesso che l'Impresa rappresentata è risultata affidataria del contratto in oggetto, con la presente, ai sensi delle vigenti norme e dell'art. 35 della Legge 109/94

COMUNICA QUANTO SEGUE

(specificare di seguito estremi, descrizione e soggetti dell'avvenuta **cessione d'azienda/atto di trasformazione/fusione/conferimento/scissione**)

C H I E D E

che ACER Ferrara autorizzi il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione a subentrare nella titolarità e nell'esecuzione del contratto in oggetto, in quanto il medesimo risulta in possesso dei requisiti di qualificazione necessari alla prosecuzione del rapporto ai sensi della normativa di settore che regola il contratto stesso.

Per l'espletamento della pratica si allega quanto segue:

- 1) Comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- 2) Documentazione comprovante la trasformazione;
- 3) Documentazione comprovante la qualificazione del soggetto subentrante;
- 4) (Qualora l'importo del contratto, IVA ESCLUSA, sia pari o superiore a Euro 154.937,07): Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del nuovo soggetto recante apposita dicitura antimafia, di data non anteriore a sei mesi, ai sensi degli artt. 6 e seguenti del DPR 376/98, n. 252, in originale o copia autenticata da Pubblico Ufficiale o Notaio.

Il Sottoscritto conferma che le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Il Sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie allegate alla presente dichiarazione sono conformi agli originali in suo possesso, ovvero sono conformi ai documenti depositati presso la competente Pubblica Amministrazione.

Il Sottoscritto prende atto che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31/12/1996 n.675 (legge sulla privacy) avverrà, da parte dell'ACER di Ferrara, solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

_____ li _____

(timbro e firma)

Si allega fotocopia semplice di documento di identità in corso di validità del dichiarante.

APPENDICE

D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Visto l'art. 17, comma 3, della citata legge n. 55 del 1990, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, vengano definite le disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie e sui relativi mutamenti dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari;

Visto il predetto art. 17, comma 3, il quale stabilisce che sono vietate comunque le intestazioni fiduciarie che debbono cessare entro un termine predeterminato e che, in caso di adempimento, è prevista la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, la cancellazione dall'albo stesso;

Visto l'art. 10-sexies, comma 15, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 7, commi 4 e 11, della legge n. 55 del 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici;

Adotta il seguente regolamento:

ART 1. 1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatrici di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a

propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

2. Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al comma 1, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera.

3. Fermi restando gli obblighi previsti dalle norme vigenti, l'amministrazione committente o concedente è tenuta a conservare per cinque anni dal collaudo dell'opera i dati di cui ai commi 1 e 2, tenendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria o degli organi cui la legge attribuisce poteri di accesso, di accertamento o di verifica per la prevenzione e la lotta contro la delinquenza mafiosa.

4. Agli stessi fini di cui al comma 1, le imprese ed i consorzi sono tenuti alla conservazione, per uguale periodo, delle copie delle note di trasmissione e dei relativi dati.

ART. 2. 1. Ferma restando l'applicazione della disposizione di cui al comma 16 dell'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (4), aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, le amministrazioni committenti o concedenti chiedono, in corso d'opera, alle società di cui all'art. 1 del presente decreto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso art. 1. I risultati della verifica sono comunicati al Ministero dei lavori pubblici.

ART. 3. 1. Per le opere pubbliche in corso, le società aggiudicatrici, concessionarie e subappaltatrici dovranno procedere alla comunicazione di cui all'art. 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando gli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

ART. 4. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno cessare le intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società previste dall'art. 1.

2. Le società di cui all'art. 1 sono tenute a verificare la sussistenza di partecipazioni al proprio capitale detenute in via fiduciaria e ad effettuare apposite comunicazioni del risultato di tali verifiche alle amministrazioni committenti o concedenti.

3. In caso di inadempimento alle disposizioni ed ai divieti di cui ai commi 1 e 2, le stesse amministrazioni comunicheranno al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni, gli elementi in proprio possesso, corredati dalla documentazione inerente all'inadempimento, onde consentire di promuovere la procedura di sospensione dall'albo nazionale dei costruttori o, in caso di recidiva, la cancellazione dall'albo stesso (5).

4. Le società fiduciarie, autorizzate ad esercitare attività fiduciaria ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, dovranno, entro lo stesso termine di cui al comma 1, rinunciare ai mandati di intestazione fiduciaria eventualmente in essere e relativi ai titoli ed alle quote delle società di cui all'art. 1 del presente decreto, provvedendo contestualmente alla loro reintestazione a favore dei rispettivi aventi diritto.

5. Le predette società fiduciarie dovranno dare comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'adempimento di quanto previsto dal comma 4.

ART. 5. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.